



COMUNED I SPECCHIA

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con Deliberazione del C.C. n. del

INDICE

Art.	1	Oggetto del regolamento
Art.	2	Definizioni
Art.	3	Specificazione delle spese di rappresentanza
Art.	4	Casi di inammissibilità
Art.	5	Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza
Art.	6	Modalità di liquidazione
Art.	7	Entrata in vigore

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi e i limiti nei quali è consentito da parte dell'Amministrazione comunale sostenere spese di rappresentanza, disciplina le procedure per la gestione amministrativa e contabile delle stesse, indica i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese.
2. Il presente regolamento viene redatto anche ai fini dell'art. 16, comma 26, del D.L. 13/08/2001, n. 138, convertito con modificazioni in L. 14/09/2011, n. 148.

Art. 2

Definizione di spese di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale del Comune e a doveri di ospitalità, finalizzate al pubblico interesse, che assolvono una funzione rappresentativa dell'Ente verso l'esterno, nel senso che hanno lo scopo di mantenere ed accrescere verso l'esterno il prestigio dell'Ente, valorizzandone il ruolo e la funzione di soggetto rappresentativo della comunità amministrata.

Art. 3

Specificazione delle spese di rappresentanza

1. Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quando sussista un interesse istituzionale dell'Amministrazione:
 - ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di Enti e Associazioni a rilevanza sociale, politica, religiosa, culturale, sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori;
 - semplici rinfreschi/cene offerte ad autorità e personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale, sportiva in occasione di cerimonie commemorative e di inaugurazione;
 - oneri connessi agli interventi di gemellaggio;
 - donativi ricordo (pergamene, bandierine, targhe, ecc...) per i pensionamenti dei dipendenti, omaggi floreali e dolciari per i centenari, per gli sposi uniti in matrimonio civile e per le promesse di matrimonio, per i nuovi nati, per le acquisizioni di cittadinanza;
 - piccoli omaggi ai cittadini neo-diciottenni;
 - necrologi in occasione di decessi di amministratori in carica e di ex-amministratori, dipendenti in servizio e loro parenti, di personalità illustri estranee all'Amministrazione;
 - addobbi floreali, stampa manifesti, targhe commemorative, pubblicazioni, nell'ambito degli obblighi di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
 - spese, quali addobbi floreali e manifesti, per la commemorazione di ricorrenze pubbliche (25 aprile, 2 giugno, 4 novembre).

Art. 4

Casi di inammissibilità

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alle cariche rivestite e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicati agli artt. 2 e 3. In particolare non rientrano tra le spese di rappresentanza:
 - atti di mera liberalità;
 - spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale,

- acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni di Giunta e Consiglio comunale o di altre riunioni di tipo politico, tecnico, ivi comprese le conferenze dei servizi;
- colazioni/cene riguardanti esclusivamente soggetti appartenenti all'amministrazione compresi i rappresentanti dell'ente presso enti o Aziende o Istituzioni;
- omaggi ad amministratori o dipendenti;
- ospitalità e/o pasti a favore di fornitori e soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale;
- colazioni di lavoro a carico del Comune per i funzionari pubblici quando siano in missione e godano del relativo trattamento;
- spese in generale che abbiano carenza o mancanza di documentazione giustificativa di spesa, ancorché riferiti a spese ammesse dal presente regolamento.

Art. 5

Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza

Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente, tramite il Responsabile dell'Area Amministrativa, i seguenti soggetti:

- Sindaco
- Vice Sindaco
- Presidente del Consiglio comunale e Assessori unicamente nell'ambito delle rispettive competenze o delegati a rappresentare il Sindaco.

Art. 6

Modalità di liquidazione

1. Il responsabile del Settore Affari Generali-Istituzionali, in esecuzione degli obiettivi di PEG e delle autorizzazioni dei soggetti di cui all'art. 5, provvede all'acquisto dei beni e dei servizi in applicazione del presente regolamento.
2. Il medesimo, inoltre, pone in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia amministrativa e contabile.
3. La liquidazione sarà effettuata dallo stesso responsabile dell'Area Amministrativa, previa verifica della regolarità delle forniture e delle prestazioni rese.

Art.7

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento diventerà efficace una volta perfezionate le procedure di pubblicazione previste dall'art. 65 dello Statuto comunale.